

1 LA LEGGE 247/2007

I quattro punti

In sintesi, i principi introdotti dalla legge 247/2007 riguardano:

- a) le rate che possono essere concesse, fino a 120 mensili, senza venire aggravate dagli interessi legali;
- b) la possibilità di chiedere il riscatto della laurea anche nell'ipotesi in cui non sia ancora alcuna contribuzione accreditata;

- c) l'utilità del riscatto anche per il raggiungimento del diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo, a differenza di quanto prevedeva la legge 335/1995;
- d) la possibilità di detrarre gli oneri del riscatto dall'imposta dovuta da coloro i quali hanno fiscalmente a carico il soggetto che chiede il riscatto stesso.

2 LE MODALITÀ

Il versamento rateale

Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili, senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Rimane la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito, anche in

un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Resta il fatto che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

3 IL PAGAMENTO PARZIALE

La rinuncia come conseguenza

Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o della prima rata è considerato rinuncia alla domanda, il che non vieta di presentare una nuova domanda di riscatto: in tal caso l'onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda. Per le rate successive alla

prima, il pagamento effettuato oltre la scadenza, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. I pagamenti per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

4 I SOGGETTI NON ISCRITTI

Estensione della facoltà

La facoltà interessa coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata. Ne deriva che, in tutti i casi di pregressa iscrizione - e anche qualora, all'atto della domanda, l'interessato risulti "non iscritto" ad

alcuna gestione previdenziale - troveranno applicazione le regole di carattere generale che disciplinano la materia. Se l'inoccupato ha riscattato solo in parte il periodo di studi e successivamente ha trovato un'occupazione, potrà riscattare il rimanente periodo con le regole generali.

5 L'ONERE

La determinazione dell'importo

È richiesto il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo cui fa riferimento l'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale

obbligatoria per i lavoratori dipendenti. In pratica, l'onere dev'essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

6 L'ESEMPIO

La quantificazione

Per capire quanto si paga, si può anche ricorrere a un esempio. Poniamo che una domanda sia presentata nel 2017:

- a) minimale artigiani e commercianti anno 2017 pari a 15.548,00 euro;
- b) aliquota di computo per i dipendenti 33 per cento;
- c) onere da pagare per il riscatto pari a 5.130,84 euro annui, risultante dalla

seguinte operazione. $15.548,00 \times 33\% = 5.130,84$.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui egli non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

7 I PERIODI DA INOCCUPATI

La valutazione

L'Inps ha precisato che la norma che disciplina il nuovo riscatto va intesa come speciale rispetto a quelle che regolano i riscatti di laurea, con particolare riferimento a quelle sui criteri di calcolo dell'onere in rapporto alla collocazione temporale dei periodi, come stabilito dall'articolo 2 del D lgs 184/1997. L'onere di riscatto di periodi

collocati prima del 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo percentuale del sistema contributivo. La valutazione del periodo per la pensione sarà anch'essa contributiva e i periodi riscattati non causeranno il passaggio dal sistema contributivo a quello misto.